

V.V.F.

Schema di decreto del Ministro dell'interno

“Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Unione Sindacale di Base

Il Ministro dell'interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e in particolare l’articolo 126, disciplinante l’accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2005, recante l’individuazione delle classi delle lauree magistrali per l’accesso ai ruoli dei funzionari tecnico-informatici direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 126, comma 3, del citato D.Lgs. 217/2005, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ... del ...;

Adotta

il seguente regolamento:

ART. 1

(Ambito di applicazione e bando di concorso)

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla qualifica iniziale di funzionario tecnico-informatico vice direttore del ruolo dei funzionari tecnico-

informatici direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, le indicazioni relative alla eventuale prova preselettiva e alle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli di preferenza valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 2 (Prova preselettiva)

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. L'elenco della prova preselettiva è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

ART. 3 (Prove di esame)

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta verte su:
- a) ciclo di vita del software;
 - b) qualità del prodotto e del processo;

- c) sviluppo software guidato dalle verifiche (TDD);
 - d) metodologie e tecniche per la reingegnerizzazione del software;
 - e) analisi, progettazione e programmazione orientata agli oggetti (OOA, OOD, OOP);
 - f) pattern progettuali software (design pattern creazionali, strutturali e comportamentali);
 - g) basi di dati (modelli e linguaggi, progettazione e tecnologia);
 - h) pianificazione, controllo e gestione del processo di sviluppo del software;
 - i) architetture distribuite dei sistemi software, architetture orientate ai servizi (SOA) e web services;
 - j) integrazione applicativa avanzata (EAI, Enterprise Service Bus, Business Process Monitor).
3. La seconda prova scritta verte su:
- a) tecnologie per reti locali, metropolitane e geografiche;
 - b) dimensionamento e scelta di reti di sistemi di comunicazione;
 - c) sicurezza dei sistemi informatici (protezione del software, dei dati e delle comunicazioni);
 - d) scelta e valutazione dei sistemi operativi;
 - e) dimensionamento di sistemi hardware centralizzati e distribuiti.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
- a) soluzioni organizzative relative a problemi di automazione del lavoro;
 - b) nozioni di legislazione sui sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche;
 - c) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua inglese;
 - d) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;
 - e) ordinamento del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

ART. 4

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 2, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto, è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di lingua inglese, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

ART. 5

(Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza presentati con modalità non conformi a quanto prescritto dal bando di concorso.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

ART. 6

(Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica)

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, prima della immissione nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare valida certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, nella quale si attesti il possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

ART. 7

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO